



*Repubblica italiana*

*La Corte dei conti*

*Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo*

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Referendario
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario
Chiara GRASSI	Referendario (relatrice)

nella Camera di consiglio del 28 febbraio 2024, in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2021 e 2022 del Comune di **Castiglione Messer Raimondo (TE)**, ha assunto la seguente

#### **DELIBERAZIONE**

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato con deliberazioni del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2008) e delle Sezioni riunite in sede deliberante del 16 marzo 2023, n. 1/DEL/2023;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 27 giugno 2022, n. 10/SEZAUT/2022/INPR, che approva le *“Linee guida per la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sul rendiconto 2021, per l'attuazione dell'art. 1, comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266”*;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 4 maggio 2023, n. 8/SEZAUT/2023/INPR, che approva le *“Linee guida per la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sul rendiconto 2022, per l'attuazione dell'art. 1, comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266”*;

vista la deliberazione del 29 febbraio 2024, n. 39/2024/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il programma di controllo per l'anno 2024;

vista la ripartizione tra i Magistrati dei compiti e delle iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 1° febbraio 2023, n. 1, come integrato dal decreto 6 febbraio 2023, n. 2 e dal decreto del 1° marzo 2023, n. 3;

vista l'ordinanza del 27 febbraio 2024, n. 9, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udita la relatrice, Referendario Chiara GRASSI;

## **FATTO**

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame i rendiconti 2021 e 2022 del Comune di Castiglione Messer Raimondo (2.089 abitanti). I questionari sono stati acquisiti mediante il sistema applicativo LimeFit, rispettivamente in data 10 dicembre 2022, protocollo n. 5029 e 27 ottobre 2023, protocollo n. 4812, mentre le relazioni sono state acquisite, rispettivamente, tramite la banca dati BDAP in data 8 giugno 2022, protocollo n. 161204 e il sistema applicativo ConTe in data 27 ottobre 2023, protocollo n. 4812.

Al riguardo l'Organo di revisione nelle proprie relazioni ha affermato di non aver rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo alla gestione di parte corrente, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità e all'andamento del risultato di amministrazione.

## **DIRITTO**

1. Giova preliminarmente ricordare che la Corte dei conti, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il "bene pubblico" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

1.1 Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-bis del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di porre in essere idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

2. L'Organo di revisione ha verificato che il Comune ha trasmesso, entro i termini di legge, alla Ragioneria dello Stato le certificazioni sulle perdite di gettito anni 2020-2021-2022 connesse all'emergenza epidemiologica Covid-19.

3. Il Comune non ha fornito riscontro al monitoraggio della Sezione in ordine alla titolarità di progetti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza alla data del 31 dicembre 2022 (cfr. delib. n. 19/2023/VSG), mentre dall'esame della "Tabella PNRR" relativa al bilancio di previsione 2023-2025, inviata tramite il sistema ConTe il 27 luglio 2023 al prot. n. 2831, l'Ente alla data del 30 giugno 2023 risulta soggetto attuatore unico di tredici progetti, di cui quattro sono relativi alla Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo

(CUP I31C22001880006, I31F22004620006, I31F22004810006, I31F22004820002), sette sono relativi alla Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica (CUP I34I200001400001, I32E230000000006, I32E23000010006, I37H20001750001, I37H20001760001, I35F21007310005, I39B22000070001), uno relativo alla Missione 4 - Istruzione e ricerca (CUP I35E22000510006) ed uno relativo alla Missione 5 - Inclusione e coesione (CUP I35F22001210005).

4. Ciò premesso, l'istruttoria si è concentrata sui profili di seguito evidenziati.

#### 4.1 Gestione della liquidità

Il valore del fondo di cassa in aumento nel 2021 (euro 1.893.332,87) rispetto all'esercizio precedente (euro 1.493.992,43), mentre si riduce leggermente nel 2022 (euro 1.846.253,87). Il Comune ha creato vincoli sul fondo cassa pari ad euro 734.013,01 nel 2021 ed euro 399.571,20 nel 2022; non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

Tabella 1 - Gestione di cassa

	2021	2022
<b>FONDO CASSA INIZIALE (A)</b>	<b>1.493.992,43</b>	<b>1.893.332,87</b>
<b>TITOLO I</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.189.276,40	1.285.315,46
<b>TITOLO II</b> - Trasferimenti correnti	458.660,79	433.421,91
<b>TITOLO III</b> - Entrate extratributarie	118.561,37	126.578,55
<b>TITOLO IV</b> - Entrate in conto capitale	4.381.473,54	2.780.922,34
<b>TITOLO V</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
<b>TITOLO VI</b> - Accensione prestiti	0,00	0,00
<b>TITOLO VII</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
<b>TITOLO IX</b> - Entrate per conto terzi e partite di giro	574.823,84	468.670,20
<b>TOTALE ENTRATE (B)</b>	<b>6.722.795,94</b>	<b>5.094.908,46</b>
<b>TITOLO I</b> - Spese correnti	1.965.717,54	1.705.865,25
<b>TITOLO II</b> - Spese in conto capitale	3.758.010,15	2.928.480,27
<b>TITOLO III</b> - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
<b>TITOLO IV</b> - Rimborso prestiti	29.469,82	30.178,30
<b>TITOLO V</b> - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
<b>TITOLO VII</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	570.257,99	477.463,64
<b>TOTALE SPESE (C)</b>	<b>6.323.455,50</b>	<b>5.141.987,46</b>
<b>FONDO CASSA FINALE (D= A+B-C)</b>	<b>1.893.332,87</b>	<b>1.846.253,87</b>
<i>di cui vincolati</i>	<i>734.013,01</i>	<i>399.571,20</i>

Fonte: dati BDAP

#### 4.2 Risultato di amministrazione ed evoluzione del FCDE

La tabella che segue espone i dati contabili del risultato di amministrazione e della sua composizione nel biennio in esame.

Tabella 2 - Risultato di amministrazione

	2021	2022
<b>Fondo di cassa al 1° gennaio</b>	<b>1.493.992,43</b>	<b>1.893.332,87</b>
Riscossioni	6.722.795,94	5.094.908,46
Pagamenti	6.323.455,50	5.141.987,46
<b>Saldo di cassa al 31 dicembre</b>	<b>1.893.332,87</b>	<b>1.846.253,87</b>
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	0,00	0,00
<b>Fondo di cassa al 31 dicembre</b>	<b>1.893.332,87</b>	<b>1.846.253,87</b>
<b>Residui attivi</b>	<b>2.088.261,23</b>	<b>1.836.048,51</b>
di cui derivanti da accertamenti da tributi effettuati sulla base della stima del Dipartimento delle finanze	0,00	0,00
<b>Residui passivi</b>	<b>2.542.287,15</b>	<b>2.635.171,03</b>
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale	1.145.963,20	859.435,21
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	0,00
<b>Risultato di amministrazione al 31 dicembre</b>	<b>293.343,75</b>	<b>187.696,14</b>

<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre</b>		
<b>Parte accantonata</b>		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	169.937,01	120.155,40
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00	0,00
Fondo perdite società partecipate	15.000,00	20.000,00
Fondo contenzioso	12.227,99	8.530,44
Altri accantonamenti	27.474,80	6.490,76
<b>Totale parte accantonata</b>	<b>224.639,80</b>	<b>155.176,60</b>
<b>Parte vincolata</b>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	33.603,46	12.266,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00	0,00
Altri vincoli	0,00	0,00
<b>Totale parte vincolata</b>	<b>33.603,46</b>	<b>12.266,00</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
<b>Totale parte destinata agli investimenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale parte disponibile</b>	<b>35.100,49</b>	<b>20.253,54</b>

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Il Comune ha approvato i rendiconti sulla gestione degli esercizi in esame, rispettivamente con le delibere consiliari n. 21 del 6 giugno 2022 e n. 17 del 9 giugno 2023, in entrambi i casi oltre il termine di legge (30 aprile).

Il risultato di amministrazione è pari a euro 293.343,75 nel 2021 e a euro 187.696,14 nel 2022; le parti disponibili sono, rispettivamente, di euro 35.100,49 e di euro 20.253,54.

Il Fondo pluriennale vincolato è pari, nel 2021, ad euro 1.145.963,20 e nel 2022 ad euro 859.435,21, in entrambe le annualità interamente di parte capitale.

Nella relazione al rendiconto 2022, l'Oref ha affermato che *“Il FPV in spesa c/capitale è stato attivato in presenza di entrambe le seguenti condizioni: entrata esigibile e tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio applicato della contabilità finanziaria così come modificato dal DM 1° marzo 2019. La re-imputazione degli impegni, secondo il criterio dell'esigibilità, coperti dal FPV determinato alla data del 1° gennaio 2022, è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa”*. Secondo il principio contabile di cui al par. 5.4 dell'All. 4/2 al d. lgs. n. 118 del 2011: *“Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Nel caso di entrate del titolo quinto destinate al finanziamento di spese imputate al titolo terzo, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria è istituito il fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie. (...) l'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente.”*

Nel 2021 sono stati accantonati euro 169.937,01 nel Fondo crediti di dubbia esigibilità, euro 15.000 nel Fondo perdite società partecipate, euro 12.227,99 nel Fondo contenzioso, euro 27.474,80 in altri accantonamenti come garanzia per debiti commerciali, euro 33.603,46 nella parte vincolata come vincoli derivanti da legge e principi contabili; nel 2022 sono stati accantonati euro 120.155,40 nel Fondo crediti di dubbia esigibilità, euro 20.000 nel Fondo perdite società partecipate, euro 8.530,44 nel Fondo contenzioso, euro 6.490,76 in altri accantonamenti come indennità di fine mandato.

L'Organo di revisione, nelle relazioni ai rendiconti, ha affermato: *“il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro 12.227,99 (nel 2021)/euro 8.530,44 (nel 2022), determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) e tenuto conto di quanto previsto dall'OIC 31 per la definizione della gradualità del rischio, per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze e le quote accantonate risultano congrue”*.

Il par. 5.2 lettera h), dell'All. 4/2 al d. lgs. n. 118 del 2011 prevede che: *“Nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una*

*obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso [...] In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio. [...] L'Organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti."*

Il FCDE rispetto al totale dei residui è pari all'8,25 per cento per il 2021 ed al 6,61 per cento per il 2022; al netto dei residui dei Titoli 2,4 e 9, il valore è, rispettivamente, del 34,84 per cento e del 43,58 per cento.

L'Organo di revisione nelle relazioni ha dichiarato che: *"l'Ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato All. 4.2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.[...] nel calcolare il fondo [...] si è avvalso della facoltà di cui all'art. 107 bis D.L. n. 18/2020 come modificato dall'art. 30-bis del d.l. n. 41/2021, che consente nella quantificazione del FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione 2021 (entrate titolo 1 e 3), di calcolare la percentuale di riscossione nel quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021"*.

L'ammontare del FCDE deve essere *"determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi."* (cfr. par. 3.3 dell'All. 4/2 al d. lgs. n. 118 del 2011).

Al riguardo, la Sezione delle autonomie ha chiarito la natura del FCDE definendolo: *"un fondo rischi finalizzato a tutelare l'Ente impedendo l'utilizzo di entrate di dubbia esigibilità a finanziamento di spese esigibili"*, evidenziando, altresì, che un'adeguata quantificazione del FCDE è fondamentale per preservare l'Ente da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa (cfr.

delib. n. 32/2015/INPR), e che: *“ai fini del calcolo dell’FCDE a rendiconto, ferma restando la neutralizzazione degli effetti del 2020, conseguente all’applicazione, per il 2020, della stessa misura del rapporto “accertamenti riscossione 2019” (art. 107-bis,d.l. n. 18/2020), bisogna considerare che la base di calcolo degli accertamenti delle entrate dei titoli 1 e 3, in particolare per queste ultime, ridotta per effetto dei soprarichiamati provvedimenti di esenzione, porterà ad una minore consistenza del FCDE a rendiconto, che avrà impatto sul relativo risultato di esercizio. Bisogna però considerare che si tratta di un effetto strettamente legato alla competenza 2020. Per questo motivo, l’eventuale maggiore disponibilità di avanzo libero andrebbe, prudenzialmente, esclusa almeno in parte, da utilizzi dovendosi tenere conto che la ripresa delle attività di accertamento e riscossione, anche sulle poste sospese, comporterà, con molta probabilità, una crescita del valore dell’FCDE ed un correlato incremento delle quote di accantonamento nel risultato di amministrazione”* (cfr. delib. n. 7/SEZAUT/2021).

L’Organo di Revisione, nella relazione al rendiconto 2022, ha dichiarato che *“l’Ente non ha accantonato nel risultato di amministrazione al 31/12/2022 l’accantonamento del Fondo di garanzia debiti commerciali in quanto non risultava nelle condizioni previste dall’art. 1 cc. 859 e ss, legge n. 145/2018”*.

#### **4.3 Verifica degli equilibri.**

In merito alla verifica degli equilibri, in coerenza con quanto stabilito dall’articolo 162 del Tuel, l’articolo 1, comma 820, della legge n. 145 del 2018, prevede che: *“a decorrere dall’anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”*.

Detti enti, ai sensi dell’art. 1, comma 821, della citata legge n. 145, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo; l’informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri relativo al rendiconto della gestione, previsto dall’allegato 10 del d.lgs. n. 118 del 2011.

L’equilibrio finanziario di competenza deve essere garantito non soltanto in sede di previsione, ma anche in sede di rendiconto, come espressamente previsto dall’articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 12 agosto 2016, n. 164, secondo il quale: *“I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell’articolo 10”*. Ne consegue che, a consuntivo, rileva non soltanto il risultato di amministrazione conseguito dall’Ente, quale sintesi complessiva della gestione finanziaria annuale, ma anche il risultato della gestione di

competenza dell'esercizio considerato, che deve essere tale da assicurare la copertura delle spese con le risorse disponibili.

Le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno chiarito che: "Alle disposizioni introdotte dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, tese a garantire, fra l'altro, che gli enti territoriali concorrano al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in ambito europeo, strutturati secondo le regole valevoli in quella sede, si affiancano le norme aventi fonte nell'ordinamento giuridico-contabile degli enti territoriali, tese a garantire il complessivo equilibrio, di tipo finanziario, di questi ultimi. Gli enti territoriali hanno l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012). I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei d. lgs. n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi e quantitativi, all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento" (20/SSRRCO/QMIG/2019).

Il decreto ministeriale 1° agosto 2019 ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero: W1 Risultato di competenza; W2 Equilibrio di bilancio; W3 Equilibrio complessivo.

Tali valori W1, W2 e W3 sono la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3) e vengono riportati nella tabella che segue.

Tabella 3 - Verifica equilibri

	2021			2022		
	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
<b>Avanzo di competenza W1 (O1 + Z1)</b>	<b>177.180,38</b>	<b>0,00</b>	<b>177.180,38</b>	<b>94.667,71</b>	<b>0,01</b>	<b>94.667,72</b>
Risorse accantonate stanziati nel bilancio d'esercizio	45.849,01	0,00	45.849,01	25.488,74	0,00	25.488,74
Risorse vincolate nel bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Equilibrio di Bilancio W2 (O2 + Z2)</b>	<b>131.331,37</b>	<b>0,00</b>	<b>131.331,37</b>	<b>69.178,97</b>	<b>0,01</b>	<b>69.178,98</b>
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto	6.607,84	0,00	6.607,84	-76.254,39	0,00	-76.254,39
<b>Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)</b>	<b>124.723,53</b>	<b>0,00</b>	<b>124.723,53</b>	<b>145.433,36</b>	<b>0,01</b>	<b>145.433,37</b>

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Nel biennio in esame tutti e tre gli indici presentano valori positivi e sono pari, rispettivamente per il 2021 e il 2022, a euro 177.180,38 e ad euro 94.667,72 per il risultato di competenza (W1), a euro 131.331,37 e ad euro 69.178,98 per l'equilibrio di bilancio (W2), a euro 124.723,53 e ad euro

145.433,37 per l'equilibrio complessivo (W3).

#### **4.4 Indice di tempestività dei pagamenti**

Il d.p.c.m. 22 settembre 2014 avente ad oggetto: *“Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni”* (pubblicato nella Gazz.Uff. 14 novembre 2014, n. 265), all'art. 9 individua l'indicatore di tempestività dei pagamenti, precisando, al comma 1, che: *“Le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti»”,* e al comma 3, che: *“L'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento”.*

Il valore dell'indicatore annuale dei pagamenti per l'esercizio 2021 è pari a 77, mentre per l'esercizio 2022 è pari a 33, entrambi i dati risultano pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente e superano il limite massimo previsto dall'art. 4 del d. lgs. 9 ottobre 2022, n. 231. Nella BDAP il valore relativo al 2021 è pari a zero, mentre non risultano indicazioni nelle relazioni dell'Organo di revisione, il quale, nel rapporto per il 2022 afferma che: *“l'Ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8 del Tuel e che, ai sensi dell'art. 41, comma 1, d.l. n. 66/2014, ha allegato al rendiconto un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, e l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013 nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici”; ai sensi dell'art. 1, comma 859, lett. b), Legge 145/2018, ha allegato l'indicatore annuale di ritardo dei pagamenti che ammonta a -25 giorni e che, ai sensi dell'art. 1, comma 867, Legge 145/2018, entro il 31 gennaio ha comunicato, mediante la piattaforma elettronica, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente e che ammonta ad euro 247.085,65”.*

Al riguardo, si rammenta che l'art. 33 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 così dispone: *“le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti», nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici”.*

L'art. 1, comma 867, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevede che: *“a decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano, mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente. [...] Per le amministrazioni che ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard ordinativo informatico, di cui al comma 8-bis dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'obbligo del presente adempimento permane fino alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale il predetto standard viene adottato”*.

Questa Sezione rinnova l'invito ad attivare ogni misura utile al fine del rispetto dei termini di legge per i pagamenti, in adesione agli indirizzi eurounitari contenuti nella direttiva 2011/7/UE nonché alla esaustiva ed esatta compilazione della documentazione contabile e al corretto inserimento delle informazioni nelle banche dati.

#### **4.5 La gestione dei residui**

Giova preliminarmente ricordare come l'art. 228, comma 3, del Tuel, preveda che: *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.

Il d.lgs. n. 118 del 2011, infatti, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, conferma la necessità dell'operazione annuale di riaccertamento dei residui e, all'art. 3, comma 4, richiamato dall'art. 228, comma 3, del Tuel, così precisa: *“possono essere conservate tra i residui attivi le entrate accertate, esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. Nelle scritture contabili dell'Ente persistono residui passivi provenienti dal 2019 e da esercizi precedenti. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”*.

Appare evidente la connessione fra la corretta operazione di riaccertamento dei residui, in particolare attivi, e la prevenzione di rischi per gli equilibri di bilancio. I residui attivi, unitamente alla cassa, costituiscono, infatti, la componente positiva del risultato d'amministrazione al 31 dicembre di ogni anno (art. 186 Tuel) che, se positivo, può essere utilizzato, nel bilancio dell'esercizio successivo per dare copertura a spese predeterminate (art.

187 Tuel), nonché per ripianare eventuali, precedenti, disavanzi di amministrazione o di gestione (art. 193 Tuel).

L'Oref nella propria relazione al rendiconto 2022 ha affermato che: *“l'Ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022 come previsto dall'art. 228 del TUEL con atto G.C. n. 17 del 28/04/2023 munito del parere dell'Organo di revisione.*

*L'Organo di revisione ha verificato: il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL; la corretta conservazione, in sede di rendiconto, tra i residui passivi, sia delle spese liquidate sia di quelle liquidabili ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e del punto 6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.*

*Nelle scritture contabili dell'Ente persistono residui passivi provenienti dal 2019 e da esercizi precedenti. L'Organo di revisione ha verificato che i crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio.*

*L'Organo di revisione ha verificato che il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza è stato adeguatamente motivato: attraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dello stesso prima della sua eliminazione totale o parziale; indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione. L'Organo di revisione ha verificato conseguentemente che è stato adeguatamente ridotto il FCDE. L'Organo di revisione ha verificato che il riaccertamento dei residui attivi è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate, motivando le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale o totale.”.*

Il Comune deve provvedere alla *“revisione delle ragioni del mantenimento [...] dei residui”*, in particolare di quelli attivi, con la migliore diligenza, attivando le più approfondite verifiche.

Al fine del rispetto dell'art. 228, comma 3, del Tuel non sono sufficienti prese d'atto di formali riconoscimenti in ordine alla assoluta inesigibilità di crediti, qualora esse non siano conseguenza di attento e sistematico esame dell'intera mole delle poste contabili attive.

Nel caso in cui l'avanzo d'amministrazione sia composto da residui attivi non esistenti o di incerto realizzo, non adeguatamente garantiti dal fondo crediti di dubbia esigibilità, la copertura per le spese sarebbe solo fittizia, costituendo il presupposto per l'emersione successiva di tensioni o insufficienze di cassa.

Il principio contabile di cui al par. 9.1 dell'All. 4/2 al d. lgs. n. 118 del 2011 prevede che: *“In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:*

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;*
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;*
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;*

- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

a) i crediti di dubbia e difficile esazione;

b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;

c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;

d) i debiti insussistenti o prescritti;

e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;

f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, sulla base della ricognizione effettuata, si procede all'accantonamento al fondo di crediti, di dubbia e difficile esigibilità accantonando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Al riguardo, si rinvia al principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.3 e all'esempio n. 5.

Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale.

Al fine di rendere possibile seguire l'evoluzione delle attività di esazione affidate a terzi e di procedere alla loro definitiva cancellazione una volta che sia stata dimostrata l'oggettiva impossibilità della loro realizzazione parziale o totale, è opportuno che i crediti riconosciuti di dubbia o difficile esazione, stralciati dalle scritture finanziarie, siano identificati negli elenchi allegati al rendiconto annuale indicando il loro ammontare complessivo".

Le tabelle che seguono indicano le movimentazioni delle partite contabili che hanno interessato i residui.

Tabella 4 - Gestione residui attivi

2021	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V	Titolo VI	Titolo VII	Titolo IX	Totale
RESIDUI INIZIALI	329.591	93.707	104.443	1.566.180	26.897	0	0	1.962	2.122.779
RISCOSSIONI C/R	82.106	66.542	24.222	584.243	0	0	0	0	757.113
RESIDUI DI COMPETENZA	148.258	46.759	67.633	542.186	0	0	0	1.773	806.609
RESIDUI ELIMINATI/MAGGIORI ENTRATE	-74.794	-430	-7.970	-221	0	0	0	-599	-84.014

<b>TOTALE RESIDUI</b>	<b>320.949</b>	<b>73.494</b>	<b>139.884</b>	<b>1.523.902</b>	<b>26.897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.135</b>	<b>2.088.261</b>
% RISCOSSIONE RESIDUI	24,91	71,01	23,19	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00	35,67
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	11,81	10,65	41,76	12,49	0,00	0,00	0,00	0,31	11,91

<b>2022</b>	<b>Titolo I</b>	<b>Titolo II</b>	<b>Titolo III</b>	<b>Titolo IV</b>	<b>Titolo V</b>	<b>Titolo VI</b>	<b>Titolo VII</b>	<b>Titolo IX</b>	<b>Totale</b>
RESIDUI INIZIALI	320.949	73.494	139.884	1.523.902	26.897	0	0	3.135	2.088.261
RISCOSSIONI C/R	115.001	0	16.293	578.567	0	0	0	0	709.861
RESIDUI DI COMPETENZA	36.194	83.999	21.266	486.445	0	0	0	19.328	647.232
RESIDUI ELIMINATI/MAGGIORI ENTRATE	-76.322	-12.482	-61.887	-35.757	0	0	0	-3.135	-189.584
<b>TOTALE RESIDUI</b>	<b>165.819</b>	<b>145.011</b>	<b>82.971</b>	<b>1.396.023</b>	<b>26.897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.328</b>	<b>1.836.049</b>
% RISCOSSIONE RESIDUI	35,83	0,00	11,65	37,97	0,00	0,00	0,00	0,00	33,99
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	3,00	16,23	16,17	18,09	0,00	0,00	0,00	3,96	12,86

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Tabella 5 - Gestione residui passivi

<b>2021</b>	<b>Titolo I</b>	<b>Titolo II</b>	<b>Titolo III</b>	<b>Titolo IV</b>	<b>Titolo V</b>	<b>Titolo VII</b>	<b>Totale</b>
RESIDUI INIZIALI	961.754	2.281.826	0	0	0	4.848	3.248.428
PAGAMENTI C/R	766.467	1.109.718	0	0	0	3.929	1.880.114
RESIDUI DI COMPETENZA	524.620	662.850	0	0	0	10.268	1.197.738
RESIDUI ELIMINATI/MAGGIORI ENTRATE	-16.656	-6.191	0	0	0	-919	-23.766
<b>TOTALE RESIDUI</b>	<b>703.252</b>	<b>1.828.767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.268</b>	<b>2.542.287</b>
% PAGAMENTI RESIDUI	79,69	48,63	0,00	0,00	0,00	81,04	57,88
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	30,43	20,02	0,00	0,00	0,00	1,78	21,23

<b>2022</b>	<b>Titolo I</b>	<b>Titolo II</b>	<b>Titolo III</b>	<b>Titolo IV</b>	<b>Titolo V</b>	<b>Titolo VII</b>	<b>Totale</b>
RESIDUI INIZIALI	703.252	1.828.767	0	0	0	10.268	2.542.287
PAGAMENTI C/R	421.601	930.621	0	0	0	162	1.352.383
RESIDUI DI COMPETENZA	486.406	977.469	0	0	0	10.696	1.474.571
RESIDUI ELIMINATI/MAGGIORI ENTRATE	-17.104	-2.613	0	0	0	-9.587	-29.304
<b>TOTALE RESIDUI</b>	<b>750.952</b>	<b>1.873.004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.215</b>	<b>2.635.171</b>
% PAGAMENTI RESIDUI	59,95	50,89	0,00	0,00	0,00	1,57	53,20
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	27,47	32,85	0,00	0,00	0,00	2,19	28,01

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

I residui attivi presentano un andamento decrescente, passando da euro 2.122.779 ad inizio 2021 ad euro 1.836.049 a fine 2022, mentre quelli passivi subiscono una forte contrazione nel primo anno passando da euro 3.248.428 ad euro 2.542.287, invece nel secondo anno aumentano leggermente (euro 2.635.171).

La riduzione dei residui passivi è dovuta, in entrambe le annualità, alla voce relativa alle entrate in conto capitale (da euro 1.566.180 ad euro 1.396.023), mentre nel 2021 si aggiunge anche la voce relativa ai trasferimenti correnti (da euro 93.707 ad euro 73.494).

La decisa riduzione dei residui passivi nel primo anno è conseguenza sia della voce relativa alle spese correnti (da euro 961.754 ad euro 703.252) che a quella relativa alle spese in conto capitale (da euro 2.281.826 ad euro 1.828.767).

I residui attivi prodotti dalla competenza 2022, pari ad euro 647.232, presentano una quota di formazione del 12,86 per cento (incidenza dei residui sugli accertamenti di competenza), mentre i residui passivi prodotti dalla competenza 2022, pari ad euro 1.474.571, mostrano una quota di formazione pari al 28,01 per cento (incidenza dei residui sugli impegni di competenza). I residui attivi degli esercizi precedenti al 2022, pari ad euro 2.088.261, presentano una misura di smaltimento del 33,99 per cento, mentre i residui passivi, pari ad euro 2.542.287, ne mostrano una del 53,20 per cento.

La tabella che segue indica i valori della capacità di riscossione delle entrate proprie e della capacità di riscossione totale nel biennio in esame.

Tabella 6 – Capacità di riscossione

Denominazione parametro	2021	2022
Capacità riscossione entrate proprie	35,00%	37,32%
Capacità di riscossione totale	75,58%	71,55%

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Gli indici relativi alla capacità di riscossione totale sono pari al 75,58 per cento nel 2021 e al 71,55 per cento nel 2022, mentre quelli relativi alla capacità di riscossione delle entrate proprie sono 35 e 37,32, tutti superiori ai limiti minimi, rispettivamente del 47 e del 22 per cento, stabiliti dal d.m. 28 dicembre 2018 adottato di concerto fra il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze.

Le tabelle "Efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e riscossione" dei questionari indicano, per il 2021, accertamenti per IMU/TASI di euro 59.530 e riscossioni di euro 13.919,25, con accantonamenti al FCDE – Rendiconto 2021 di euro 8.665,69 a competenza; per il 2022, accertamenti per IMU/TASI di euro 46.011,45 e riscossioni di euro 46.010,75; per TARSU/TIA/TARES/TARI accertamenti di euro 247.924,21 e riscossioni di euro 41.967,90, con accantonamenti al FCDE – Rendiconto 2022 di euro 9,14 ed euro 42.046,32; le voci relative alle altre entrate indicano valori pari a zero.

L' "Andamento della riscossione residui nell'ultimo quinquennio", indica per TARSU/TIA/TARI/TARES residui iniziali di euro 171.601,76, riscossioni pari ad euro 41.976,90, con una quota di riscossione del 24,46 per cento e un totale residui, comprensivi di quelli di competenza, conservati al 31 dicembre, pari ad euro 164.740,88 e un accantonamento al FCDE di euro 112.732,18; per sanzioni derivanti dalle violazioni al Codice della strada, residui iniziali pari a zero, con un totale residui conservati al 31 dicembre pari ad euro 654,96 e

un accantonamento al FCDE di euro 572,88; per fitti attivi e canoni patrimoniali, residui iniziali pari ad euro 8.311,69, un riscosso in conto residui al 31 dicembre di euro 2.800,00 con una quota di riscossione del 33,69 per cento e un totale di residui, comprensivi di quelli di competenza, conservati al 31 dicembre pari ad euro 7.886,34 e un accantonamento al FCDE di euro 6.850,34. Le voci relative alle altre entrate indicano valori pari a zero.

#### **4.6 Gli organismi partecipati**

La tabella che segue indica le partecipazioni societarie detenute dall'Ente a fine esercizio 2022.

*Tabella 7 – Società partecipate*

Società	Settore di attività	Quota %
A.C.A. s.p.a.	Amministrazione e gestione del servizio idrico integrato ATO n. 4 Pescara (raccolta, trattamento e fornitura di acqua e gestione della rete fognaria)	1,45
RISORSE IDRICHE s.r.l. in liquidazione	Partecipazione indiretta (100%) tramite A.C.A. s.p.a.	1,45
HIDROWATT ABRUZZO s.p.a.	La partecipazione indiretta (40%). Tramite A.C.A. s.p.a. è stata ceduta nel marzo 2023	0,58
CONSORZIO PUNTO EUROPA s.c.a r.l.	Gestione e rendicontazione di progetti europei, nazionali e PNRR, direttamente e in assistenza tecnica	1,39

*Fonte: Delibera di ricognizione Società partecipate – Relazione tecnica di ricognizione*

Il Comune ha provveduto alla ricognizione di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016 con delibera consiliare n. 42 del 30 dicembre 2023, senza prevedere un piano di razionalizzazione. L'Organo di revisione nelle relazioni ha affermato che: *“ai sensi dell'art.11, comma 6 lett. J del d.lgs.118/2011, è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati e che l'Ente, nel corso dell'esercizio 2022, non ha proceduto a esternalizzare alcun servizio pubblico locale o, comunque, non ha sostenuto alcuna spesa a favore dei propri enti e società partecipati/controllati, direttamente o indirettamente”*.

L'Oref ha inoltre dichiarato che *“l'Ente ha provveduto all'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute, dirette e indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione”*.

#### **4.7 Indebitamento**

L'Ente nel triennio 2020-2022 ha rispettato il limite stabilito dall'art. 204 del Tuel (risultato del rapporto fra la somma dell'importo annuale degli interessi con quello dei mutui precedentemente contratti, dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, delle aperture di credito stipulate, di quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'art. 207 del Tuel e con

le entrate dei primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, inferiore al 10 per cento).

Tabella 8 – Limite indebitamento anni 2020-2022

2020	2021	2022
0,34%	1,95%	0,76%

Fonte: Questionari e Relazioni dell'Organo di revisione

Dalla consultazione della BDAP è emerso il mancato rispetto del limite (16 per cento) relativo al parametro P4 "Sostenibilità debiti finanziari" per entrambe le annualità (19,86 e 24,41 per cento) ed il rispetto del limite (1,20 per cento) relativo al parametro P5 "Sostenibilità disavanzi effettivamente a carico dell'esercizio" (zero in entrambi gli esercizi).

#### **4.8 Spese di rappresentanza.**

Il Comune, nel biennio in esame, non ha sostenuto spese di rappresentanza, come si evince dai prospetti inviati.

Si segnala poi la mancata adozione o quanto meno la non immediata reperibilità sul sito istituzionale dell'Ente, di un regolamento interno per le spese di rappresentanza. Al riguardo, si rammenta che l'adozione, ai sensi dell'art. 7 del Tuel, di uno specifico regolamento data la natura facoltativa e non necessaria delle spese di rappresentanza, da considerarsi recessive rispetto ad altre spese della pubblica amministrazione, consente, oltre al rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità, una gestione amministrativa-contabile coerente con le norme inserite nella più ampia programmazione dell'Ente, garantendo l'efficacia dell'attività ordinaria ed un contenimento della spesa, così come imposto dalla vigente normativa.

#### **4.9 Debiti fuori bilancio**

L'Ente nel 2021 ha provveduto al riconoscimento di un debito fuori bilancio per euro 8.578,84 con delibera di Consiglio comunale n. 22 del 30 giugno 2021 "RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER RIPIANO PERDITA SOCIETA' PARTECIPATA CONSORZIO COMPrensoriaLE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI" AREAPIOMBAFINO", somma coperta con avanzo di amministrazione.

**P.Q.M.**

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

**ACCERTA**

le criticità e le irregolarità sopra evidenziate e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di assicurare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica,

garantendo una adeguata programmazione amministrativa contabile, al fine del rispetto dei termini di pagamento e alla tempestiva realizzazione dei progetti connessi all'esecuzione del PNRR;

- alla corretta gestione dei residui e al rigoroso accertamento e all'efficiente ed efficace recupero dei crediti tributari ed extratributari nonché alla costante verifica della congruità della quantificazione, anche in chiave prospettica, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti dubbia esigibilità;
- alla precisa ed esaustiva compilazione, alla trasmissione della documentazione contabile e al corretto inserimento delle informazioni nella banca dati della pubblica amministrazione, di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere;

### **DISPONE**

a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, all'Organo di revisione del Comune di Castiglione Messer Raimondo (TE).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 28 febbraio 2024.

Estensore  
Chiara GRASSI  
*f.to digitalmente*

Presidente  
Stefano SIRAGUSA  
*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 5 marzo 2024

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Carla LOMARCO